

526/15 SENT.
N° 1163/12 G.
N° 5272 CROMOL.
N° 1218 REGERT

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LANCIANO

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO
in funzione di giudice unico, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al
n.1530 ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2012, vertente

TRA

~~.....~~ s.r.l. (P.I. ~~.....~~), in persona dei
legali rappresentanti "pro tempore" ~~.....~~
NICOLA (C.F. ~~.....~~) e ~~.....~~ NICOLA
(C.F. ~~.....~~), anche in proprio in
qualità di fideiussori, nonchè ~~.....~~ ANTONIO
(C.F. ~~.....~~), in qualità di
fideiussore, elettivamente domiciliati in
Pescara, via Cesare Battisti n.31, presso lo
studio dell'avv. Emanuele Argento che li
rappresenta e difende per procura a margine
dell'atto di citazione in opposizione OPPONENTI

E

~~.....~~
s.p.a. (C.F. e P.I. ~~.....~~), in persona del

Arg



legale rappresentante "pro tempore",
elettivamente domiciliata in Chieti, via Madonna
della Vittoria n.36, presso lo studio dell'avv.
~~XXXXXXXXXX~~ che la rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso per decreto
ingiuntivo

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle
conclusioni del 14 settembre 2015 i procuratori
delle parti concludevano come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza non definitiva n.177/2014, il
Tribunale di Lanciano ha rigettato tutte le
eccezioni e le domande degli opposenti tranne
quella relativa alla condanna dell'istituto di
credito alla restituzione di quanto indebitamente
percepito per la illegittima capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi e per la CMS;
quindi, con coeva ordinanza, ha disposto
procedersi a CTU contabile finalizzata alla
determinazione del saldo finale del conto
corrente in oggetto, escludendo qualunque forma
di capitalizzazione, nonché all'accertamento
dell'eventuale contabilizzazione di interessi
usurari.



Alla luce delle statuizioni della richiamata sentenza parziale, resta da esaminare unicamente la questione del "quantum debeatur"; a tal fine, non si può prescindere dalla disposta CTU che, esauriente ed immune da vizi, viene condivisa dal Tribunale nella sua interezza.

Ed allora, l'ausiliare - in puntuale risposta ai quesiti affidatigli -, dopo avere accertato che nel rapporto in esame sono stati contabilizzati e richiesti interessi anatocistici e che con lo stesso criterio risulta calcolata la commissione di massimo scoperto, ha formulato diverse ipotesi conclusive (vedi pp. 14 e 15 dell'elaborato), tra le quali appare preferibile quella indicata sub c).

Infatti, chi scrive aderisce all'orientamento per cui qualora il creditore non fornisca prove in ordine alla certezza del saldo indicato nel primo estratto conto prodotto agli atti del giudizio, a prescindere dalla data di accensione del c/c, il saldo iniziale deve essere considerato pari a zero.

Nel caso in esame l'istituto di credito non ha prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto bancario per cui è causa, come può

PEP



agevolmente dedursi dal fatto che il primo estratto conto rinvenibile agli atti (datato 31.12.1991) reca un saldo negativo per il correntista.

Sul punto, si osserva che nei rapporti bancari in conto corrente la banca deve - quale attore in senso sostanziale - dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso di interesse, di determinare il credito stesso, ove sussistente (Cass. n.20221/15; vedi anche Cass. n.23974/10 e n.1842/11).

Tale omessa produzione da parte della banca, non consentendo al consulente tecnico di ufficio nè di verificare la giustificazione contabile del saldo di cui al primo estratto conto prodotto, nè di depurare quel saldo dagli anatocismi trimestrali passivi invalidamente conteggiati dalla banca anche nel periodo precedente, comporta la necessità di ricondurre processualmente quel primo saldo "a zero" e conseguentemente di rigettare la pretesa

RLP



pecuniaria monitoria relativa a quella parte del rapporto, potendosi ricostruire e quindi riconoscere in capo alla banca soltanto il credito legittimamente maturato negli anni successivi del rapporto in relazione a cui sia stata fornita prova documentale (Tribunale Pescara, 3 giugno 2005).

In applicazione di tali principi deve, allora, ritenersi preferibile, come già evidenziato, l'ipotesi prospettata dal CTU sub c) in base alla quale va riconosciuto un credito in favore del debitore principale pari ad euro 40.554,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.

Di qui la conseguenziale pronuncia di condanna al relativo pagamento a carico della Banca.

Da ultimo, il CTU ha accertato che non vi è mai stato il superamento del tasso soglia per tutto il periodo in contestazione.

Il ridotto accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite ragione della metà; la residua frazione di quelle anticipate dagli opposenti viene posta a carico della banca nella misura indicata in dispositivo.

Analoga compensazione subiscono le spese di cui



della residua frazione di quelle anticipate dalle controparti, frazione che liquida in complessivi euro 3.856,00, di cui euro 3.627,00 per metà compenso professionale ed euro 229,00 per analoga frazione di spese, oltre accessori come per legge;
c) analoga compensazione subiscono le spese di cui alla disposta CTU.

Così deciso in Lanciano, il giorno 11 dicembre 2015

IL CANCELLIERE
(Catia Tucci)



IL GIUDICE



TRIBUNALE DI LANCIANO
V. Depositato in Cancelleria
oggi 11.12.15

IL CANCELLIERE
(Catia Tucci)

